REGOLAMENTO (CEE) N. 491/90 DEL CONSIGLIO

del 26 febbraio 1990

che modifica il regolamento (CEE) n. 2967/89 relativo al proseguimento dell'importazione nel Regno Unito di burro neozelandese a condizioni speciali

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2 del protocollo n. 18 ad esso allegato,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2967/89 [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 3894/89 [2], ha autorizzato in via temporanea il Regno Unito ad importare un determinato quantitativo di burro neozelandese a condizioni particolari fino al 31 dicembre 1992;

considerando che è opportuno adeguare il tasso del prelievo speciale, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2967/89,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prelievo speciale di 44,02 ecu/100 kg di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2967/89 è sostituito da un prelievo speciale di 42,92 ecu/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° marzo 1990

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 26 febbraio 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. SMITH

---

[1] GU n. L 281 del 30. 9. 1989, pag. 114.
[2] GU n. L 378 del 27. 12. 1989, pag. 23.